Città di Pescia

Comune di Pescia

Provincia di Pistoia

REGOLAMENTO

dei servizi educativi per la prima infanzia

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n° 25 del 31-03-2025

INDICE

TITOLO I Oggetto e disposizioni generali

Capo I Ambito di applicazione

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Capo II Caratteristiche generali del sistema integrato dei servizi educativi per la prima Infanzia

Art.2 Finalità

Art. 3 Piano Educativo Annuale Comunale (P.E.C.A)

Art.4 Convenzioni

Art.5 Classificazione dei servizi e forme di gestione

Art. 6 Partecipazione delle famiglie

Art. 7 Progetto Pedagogico e Progetto Educativo

Art. 8 Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi e titoli di studio – I ruoli del Coordinatore gestionale/pedagogico comunale e Organismi di Coordinamento gestionale e pedagogico zonale

Art.9 Funzioni dell'Azienda Sanitaria Locale

Art.10 Adempimenti vaccinali

Art.11 Criteri di accesso ai servizi educativi, frequenza e partecipazione delle famiglie ai costi dei servizi educativi per la prima Infanzia

Art. 12 Frequenza

Art.13 Rette

TITOLO II Personale dei servizi educativi per la prima Infanzia

Capo I Personale

Art. 14 Personale dei servizi educativi

Art. 15 Requisiti di onorabilità del personale e contrattualistica di riferimento

Art. 16 Formazione del personale

Capo II Strumenti

Art. 17 Strumenti a sostegno della scelta educativa delle famiglie

Art. 18 Elenco comunale degli Educatori

TITOLO III Autorizzazione al funzionamento e accreditamento e vigilanza

Capo I Autorizzazione e Accreditamento

Art.19 Provvedimenti di autorizzazione e accreditamento

Art.20 Vigilanza

TITOLO IV Entrata in vigore

Capo I Entrata in vigore

Art. 21 Entrata in vigore

TITOLO I Oggetto e disposizioni generali

Capo I Ambito di applicazione

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il comune di Pescia eroga i servizi educativi per la prima Infanzia nei modi, nelle forme e nei termini previsti dal presente regolamento, il quale definisce le disposizioni attuative e organizzative del sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia, nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 26.07.2002 n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro» e al Regolamento di attuazione dell'art.4 bis della citata legge, approvato con DPGR n. 41/R/2013 e ss. mm.ii, di seguito denominati servizi educativi.

Capo II Caratteristiche generali del sistema integrato dei servizi educativi per la prima Infanzia

Art. 2 Finalità

1. I servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Pescia costituiscono un sistema di opportunità educative che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, l'armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini.

2. Nei servizi educativi per la prima Infanzia del Comune di Pescia, sono garantite pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali ai fini di:

a) promuovere la continuità del percorso educativo, sostenendo lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario;
b) ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali e favorire l'inclusione di tutte le bambine e i bambini attraverso interventi personalizzati e un'adeguata organizzazione degli spazi e delle attività;
c) rispettare ed accogliere le bambine e i bambini con disabilità certificata, nel rispetto della normativa vigente in materia di inclusione scolastica;
d) coinvolgere e sostenere la rete familiare nell'ambito di una comunità educativa attiva e partecipe;
e) favorire la conciliazione tra tempi e tipologie di lavoro dei genitori;
f) promouovere la qualità dei servizi educativi attraverso un concetto multidimensionale;

3. La realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento dei minori come individui sociali competenti e attivi, come soggetti portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di

contesti e relazioni capaci di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.

4. La realizzazione di tali finalità consegue, altresì, dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie riconosciute come coprotagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi.

5. Il perseguimento di tali finalità contribuisce, infine, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali fra padri e madri. Nel loro funzionamento, questi servizi educativi promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano la realtà dell'infanzia.

6. I servizi educativi sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione di un'aggiornata cultura dell'infanzia.

Art. 3 Piano Educativo Annuale Comunale (P.E.C.A)

1. L'ente, mediante l'elaborazione del Piano Educativo Annuale Comunale, provvederà a:

a) stabilire i criteri di accesso, disciplinati dal Bando d'Iscrizione ai servizi educativi per la prima Infanzia comunali;

b) definire le quote di partecipazione delle famiglie e delle fasce ISEE in base alle quali saranno diversificati gli importi;

c) calendarizzare gli Open Days;

d) fornire indicazioni sulla compilazione della domanda d'iscrizione e dei documenti e/o certificazioni necessarie;

e) definire i posti disponibili differenziati per sezioni e moduli orari;

f) stabilire le convenzioni con i servizi educativi privati accreditati;

g) istituire il Consiglio dei servizi;

2. Il P.E.C.A è approvato con atto di Giunta Comunale, sulla base delle linee e dei criteri sopra indicati;

Art. 4 Convenzioni

1. Il Comune, nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza del sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia, può stipulare rapporti convenzionali con i servizi privati accreditati attivi sul proprio territorio.

2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:

a. la quota di posti – parziale o totale – riservata dal servizio privato accreditato al Comune;

b. le forme di gestione delle ammissioni, con attingimento da graduatoria comunale ovvero da altra graduatoria formata secondo criteri determinati dal Comune;

c. il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione;

d. le forme di rendicontazione a carico del servizio convenzionato;

e. le forme di liquidazione a carico del Comune;

Art. 5 Classificazione dei servizi e forme di gestione

1. I servizi educativi, di cui all'articolo 4 della L.R 32/2002, costituiscono un sistema integrato e sono così classificati :

a) nido d'infanzia

b) servizi integrativi per la prima Infanzia, così articolati:

1) spazio gioco;

2) centro per bambini e famiglie;

3) servizio educativo in contesto domiciliare

2. Al fine di realizzare un'offerta qualificata e diversificata basata sull'integrazione fra pubblico e privato, si individuano le seguenti forme di titolarità e gestione dei servizi educativi:

a) titolarità e gestione diretta da parte dell'Ente;

b) titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati;

c) titolarità e gestione privata;

Art. 6 Partecipazione delle famiglie

1. All'inizio di ogni anno educativo, sarà costituito un organismo di partecipazione delle famiglie

con il quale condividere le strategie di intervento e sostenere la qualità delle esperienze di crescita e formazione realizzate dai bambini durante la frequenza. Il funzionamento di tale organismo, denominato "Consiglio dei Servizi", è disciplinato nel P.E.C.A.

Art. 7 Progetto Pedagogico e Progetto Educativo

1. Il Progetto Pedagogico è il documento di carattere generale nel quale vengono esplicitati i valori, gli orientamenti e le finalità pedagogiche a cui si riferisce il progetto educativo, organizzativo e gestionale del servizio.

2. Il Progetto Educativo è il documento che, con riferimento ad ogni anno educativo, attua il progetto pedagogico. In esso vengono definiti:

a) l'assetto organizzativo del servizio educativo, in particolare il calendario, gli orari, le modalità di iscrizione, l'organizzazione dell'ambiente, l'organizzazione dei gruppi di bambini e i turni del personale;

b) gli elementi costitutivi della programmazione educativa, in particolare l'organizzazione della giornata educativa, l'impiego di strumenti di osservazione e documentazione, l'organizzazione del tempo di lavoro frontale e non frontale;

c) i contesti formali, quali i colloqui individuali e la gestione del "Consiglio dei Servizi" e non formali, quali feste e laboratori, nonché le altre attività e le iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio educativo;

d) le forme di integrazione del servizio educativo nel sistema locale dei servizi educativi, scolastici e sociali.

3. Di quanto contenuto nei citati Progetto Educativo, Progetto Pedagogico e Piano Educativo Comunale Annuale viene data piena informazione alle famiglie all'inizio di ogni anno educativo.

Art. 8 Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi e titoli di studio – I ruoli del Coordinatore gestionale/pedagogico comunale e Organismi di Coordinamento gestionale e pedagogico zonale

1. I soggetti titolari o gestori pubblici e privati dei servizi educativi garantiscono per gli stessi le funzioni di direzione gestionale e di coordinamento pedagogico, al fine di assicurare la qualità, la coerenza e la continuità degli interventi sul piano educativo, nonchè l'omogeneità e l'efficenza sul piano organizzativo e gestionale;

2. Le funzioni di coordinamento pedagogico sono svolte dai soggetti in possesso dei titoli di studio

di cui all'articolo 15 del Regolamento regionale 41/R 2013;

3. Per garantire la supervisione del gruppo del personale educativo, le funzioni di coordinamento pedaogico sono svolte di norma dal personale esterno al gruppo educativo del singolo servizio;

4. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, il coordinatore gestionale e pedagogico dei servizi, svolge le attività previste dall'art. 6 del Regolamento Regionale 41/R 2013;

5. I comuni realizzano il coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi comunali al fine di garantire il necessario raccordo tra i servizi pubblici e privati presenti sul territorio e la qualificazione del sistema integrato. Le funzioni e le attività svolte dal coordinatore gestionale e pedagogico comunale sono disciplinate dall'art. 7 del Regolamento regionale 41/R del 2013.

6. Al fine di garantire il raccordo nell'ambito del sistema integrato territoriale dei servizi educativi, le conferenze zonali costituiscono a loro interno, organismi di coordinamento gestionale e pedagogico. Le funzioni, le modalità previste dalla conferenza zonale e le attività svolte sono disciplinate dall'art. 8 del Regolamento regionale 41/R 2013.

Art. 9 Funzioni dell'Azienda Sanitaria Locale

1. L'azienda sanitaria locale elabora appositi protocolli operativi che:

a) realizzano attività di informazione, formazione e prevenzione in tema di salute e benessere nella prima infanzia;
b) contribuiscono all'elaborazione e al controllo dei menù, nel caso che il servizio preveda la somministrazione di alimenti;
c) collaborano ai progetti di intervento nei confronti di bambini portatori di disagio fisico, psicologico e sociale;
d) realizzano le attività istruttorie, di vigilanza e controllo ai sensi dell'*articolo 7 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16* (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).

Art. 10 Adempimenti vaccinali

1. Costituisce requisito vincolante per l'accesso e per la frequenza dei servizi educativi per l'infanzia nel territorio del Comune di Pescia, l'essere in regola con l'assolvimento degli obblighi vaccinali. In virtù di quanto disposto dall'art. 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla

somministrazione di farmaci". Il Comune di Pescia, è tenuto all'accertamento delle vaccinazioni obbligatorie effettuate dal bambino, attraverso il sistema Informativo sanitario della prevenzione collettiva *(SISPC*).

Art. 11 Criteri di accesso ai servizi educativi, frequenza e partecipazione delle famiglie ai costi dei servizi educativi per la prima Infanzia

1. I servizi educativi del territorio del Comune di Pescia che rientrano nel sistema pubblico dell'offerta, composto dai servizi a titolarità pubblica e da quelli a titolarità privata accreditati e convenzionati ai sensi degli articoli 51 e 52 del Regolamento Regionale 41/r, adottano i seguenti criteri prioritari di accesso:

a) disabilità;

b) disagio sociale attestato dai servizi sociali territoriali.

c) I bambini ammessi ai servizi educativi per la prima Infanzia comunali, si ritengono automaticamente iscritti all'anno educativo successivo, salvo revoca scritta da parte dei genitori.

2. Possono essere ammessi alla frequenza dei servizi educativi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta:

a) Tutti i minori, in età compresa tra i *tre* mesi e i *tre* anni, residenti nel comune di Pescia;

b) secondariamente i minori, in età compresa tra i *tre* mesi e i *tre* anni, non residenti nel Comune di Pescia, per i quali verrà elaborata una graduatoria apposita alla quale si potrà attingere solo una volta esaurita la lista di attesa riferita alla graduatoria dei bambini residenti nel Comune di Pescia. Gli utenti non residenti sono tenuti al pagamento del costo integrale del servizio, non avendo diritto ad agevolazioni, riduzioni e esenzioni.

c) Per i minori che possono presentare domanda di iscrizione alla scuola dell'Infanzia come anticipatari, verrà predisposta una specifica graduatoria. L'ammissione ai servizi educativi comunali di questi bambini, sarà possibile solo in caso di disponibilità di posti, una volta esaurita la graduatoria principale;

d) L'Ente è tenuto a garantire ammissioni straordinarie segnalate e certificate dalle Istituzioni Competenti, fermo restando l'impossibilità di andare in soprannumero. A tale scopo, sarà riservato un posto per l'ammissione straordinaria fino al 31 Dicembre dell'anno educativo d'iscrizione. Nel caso in cui, entro tale data il posto non verrà occupato, si provvederà allo scorrimento della lista d'attesa;

e) Qualora il numero di domande di iscrizione ai servizi educativi, inseriti nel sistema pubblico dell'offerta, superi il numero dei posti disponibili, il soggetto gestore predispone, garantendo la

trasparenza della procedura, una apposita graduatoria di accesso, che rispetti i seguenti criteri e relativi punteggi:

lett	Casi di priorità	Punteggio
A	Bambino/a con gravi disabilità, certificata ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma 3.	Ammissione Prioritaria
B	Bambino/a con situazioni particolarmente gravi: 1b) segnalato/a dal Servizio Sociale, dal Servizio Sanitario o dall'Autorità Giudiziaria, con specifica richiesta di inserimento urgente	Ammissione Prioritaria
C	Bambino in affido familiare	Ammissione Prioritaria

lett	Situazione socio - familiare	Punteggio
D	Uno dei genitori in situazione di disabilità (L.104/92, art 3, comma 3)	5
E	Fratello o sorella in situazione di disabilità (L.104/92, art 3, comma 3)	3
F	Nucleo Monoparentale	7
G	Fratello o sorella frequentanti il servizio Nido d'Infanzia per il quale si richiede l'iscrizione	2
H	Fratello/sorella gemelli	1
I	Bambino inserito nella gradutoria riferita all'anno educativo precedente e non ammesso rimasto in lista di attesa	1
L	Valore dell'indicatore della situazione economica equivalente minorenni (ISEE) inferiore a 35.000,00 euro	2
M-1	Entrambi i genitori con occupazione che comprenda l'impegno lavorativo nell'anno educativo di riferimento	6
M-2	Uno solo dei genitori con occupazione che comprenda l'impegno lavorativo nell'anno educativo di riferimento, mentre l'altro senza occupazione iscritto ad un ciclo di studi che preveda l'obbligo di frequenza	4
M-3	Uno solo dei genitori con occupazione che comprenda l'impegno lavorativo nell'anno educativo di riferimento, mentre l'altro disoccupato/a e iscritto	2

	al Centro per l'impiego	
N	Nucleo familiare Monoparentale con occupazione che comprenda l'impegno lavorativo nell'anno educativo di riferimento	6
O	Mancanza di nonni in grado di poter accudire il/la bambino/a	1

3. Qualora si raggiungesse una parità di punteggio, e solo in quel caso, sarà data prevalenza al criterio cronologico di iscrizione, da intendersi come data di presentazione della domanda.
4. Annualmente nel **Piano educativo Comunale Annuale (P.E.C.A)** verranno stabiliti i posti disponibili per le nuove iscrizioni, divisi per sezioni e moduli orari, considerato il principio di continuità per le sezioni medi e grandi.
5. Nel caso di priorità in graduatoria, qualora si verifichi l'indisponibilità del posto scelto, la famiglia potrà scegliere un diverso modulo orario con posto disponibile.
6. Successivamente alla fase di istruttoria delle domande da parte dell'Ufficio competente, verranno pubblicate le graduatorie provvisorie. Da tale data le famiglie avranno 15 giorni di tempo per presentare eventuale ricorso. Trascorsi ulteriori quindici giorni, verranno pubblicate le graduatorie definitive.
7. Sarà possibile rinunciare al servizio, presentando istanza scritta all'Ufficio Protocollo dell'Ente, fino al 31 Marzo dell'anno educativo per il quale si è richiesta l'iscrizione. La decorrenza, ai fini contabili, sarà dal mese successivo a quello in cui è presentata l'istanza di rinuncia. La rinuncia al servizio espressa della famiglia dell'utente ammesso in graduatoria, determina la cancellazione dalla stessa. Il posto resosi disponibile, sarà assegnato al primo bambino in lista di attesa avente diritto. Se la rinuncia al servizio, avviene dopo il 31 Marzo dell'anno educativo di riferimento, la famiglia dell'utente è tenuta al pagamento della retta assegnata fino al termine dell'anno educativo di riferimento, seppur non frequentante.

8. La tabella dei punteggi per la composizione delle graduatorie di accesso ai servizi educativi per la prima Infanzia approvata dal Comune di Pescia con il presente regolamento, costituisce elemento diretto di orientamento per le scelte adottate dai soggetti gestori dei servizi educativi privati accreditati.

Art. 12 Frequenza

1. La frequenza dei bambini alle opportunità offerte dai servizi disciplinati dal presente Regolamento, deve avere carattere di continuità per garantire il raggiungimento delle finalità educative.

2. La famiglia è tenuta ad assicurare che il bambino frequenti in buone condizioni psicofisiche, anche al rientro da un'assenza per motivi di salute, al fine di garantire a tutti i bambini una partecipazione proficua e condivisa all'esperienza educativa.

3. Qualora venga riscontrato ad un bambino, durante la permanenza al servizio, uno stato di alterazione febbrile o situazione di malessere evidente (vomito, diarrea, ecc.), le educatrici contattano, nell'immediato, i genitori che provvedono al ritiro del bambino dalla struttura.

Le famiglie altresì, sono chiamate al rispetto degli orari di entrata e di uscita dal servizio.

4. I servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Pescia garantiscono:

a. La realizzazione di un incontro con le famiglie di nuova iscrizione per la presentazione generale del servizio;

b. La realizzazione di un colloquio individualizzato preliminare all'inizio della frequenza;

c. l'ambientamento iniziale prevede la presenza di un adulto familiare.

d. l'inserimento dei bambini si realizza in modo graduale e nel rispetto dei tempi dell'individuo.

5. Tutte le iniziative e situazioni propedeutiche all'inizio della frequenza dei bambini sono orientate, in particolare, a promuovere la conoscenza reciproca e la condivisione delle regole d'uso dei servizi da parte delle stesse famiglie, nonché a favorire il buon inserimento dei bambini.

6. Per le assenze prolungate e/o ingiustificate, oltre 40 giorni, può conseguire la perdita del diritto di frequenza, tramite revoca del posto assegnato.

Art. 13 Rette

1. I servizi educativi Comunali offrono varie tipologie di frequenza e per ognuna di loro sono previste quote differenziate.
2. La Giunta comunale, annualmente, con propria deliberazione, stabilisce gli importi delle quote a carico dell'utenza, prevedendo eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
3. Le quote saranno mensili, posticipate, a corpo con importo fisso a prescindere dai giorni di calendario previsti per le quali verrà emessa fattura attraverso il sistema PagoPa.
Quando l'inserimento del bambino, a prescindere dalla residenza, per motivi organizzativi decisi dal soggetto gestore, avvenga oltre il quattordicesimo giorno del mese, la retta verrà ridotta del 50%.
4. In caso di irreperibilità, assenze prolungate e/o ingiustificate, oltre i 30 giorni consecutivi, l'Ufficio competente potrà, previa comunicazione scritta, sospendere il servizio e depennare

l'utente dalla graduatoria. L'ente, provvederà, inoltre, per i mesi di assenza ingiustificata, ad addebitare la retta mensile dovuta.

5. Ai fini dell'inserimento in graduatoria e dell'individuazione della quota a carico, per minore residente si intende: "bambino ed esercente la patria potestà genitoriale residenti nel comune di Pescia".

TITOLO II Personale dei servizi educativi per la prima Infanzia

Capo I Personale

Art. 14 Personale dei servizi educativi

1. Il funzionamento dei servizi educativi è garantito dal personale educativo e dal personale ausiliario, che operano secondo il principio della collegialità, e nel quadro degli indirizzi del coordinamento gestionale e pedagogico per l'attuazione del progetto educativo e della normativa vigente.

2. Il soggetto gestore di un servizio educativo, inserito nel sistema pubblico dell'offerta, assicura la direzione organizzativa e gestionale adempiendo alle seguenti funzioni:

- elaborazione, attuazione e verifica del progetto educativo dei servizi;
- coinvolgimento della famiglie nella programmazione educativa e per verificare attività e qualità del servizio.
- promozione, organizzazione, conduzione delle attività di formazione permanente e aggiornamento.
- promozione e monitoraggio della qualità.

3. Per quanto concerne il possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni del ruolo di Educatore, Coordinatore pedagogico e personale ausiliario, sono necessari i titoli previsiti dal Regolamento Regionale in materia di servizi educativi per la prima Infanzia (41/R del 30 Luglio 2013 e ssmmii).

Art. 15 Requisiti di onorabilità del personale e contrattualistica di riferimento

1. Costituisce requisito per l'esercizio delle funzioni di coordinamento pedagogico, educatore e operatore ausiliario presso i servizi educativi il non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione.

2. Al personale impiegato nei servizi educativi viene applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento per il soggetto titolare o gestore del servizio siglato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Art. 16 Formazione del personale

1. La formazione degli educatori e del personale ausiliario è svolta in ogni servizio educativo nell'ambito di una programmazione annuale e ne è garantita la continuità nel tempo.

2. Il coordinamento gestionale e pedagogico, sia comunale che di ambito zonale, garantisce la realizzazione di iniziative formative e di ricerca-azione rivolte agli educatori e al personale ausiliario dei servizi del proprio territorio, sia pubblici che privati. I soggetti che svolgono funzioni di coordinamento pedagogico frequentano annualmente percorsi di formazione inerenti alle materie pedagogiche, gestionali e organizzative.

3. Allo scopo di favorire la continuità educativa per i bambini da zero a sei anni i comuni e le conferenze zonali promuovono iniziative di formazione congiunta per educatori e insegnanti della scuola dell'infanzia, anche tramite la sottoscrizione di accordi specifici.

Capo II Strumenti

Art. 17 Strumenti a sostegno della scelta educativa delle famiglie

1. I soggetti titolari pubblici e privati dei servizi educativi adottano la carta dei servizi quale strumento che rende trasperente ed esigibile il livello qualitativo dei servizi erogati e che regola i rapporti tra i servizi e gli utenti.

2. La carta dei servizi contiene i seguenti elementi:

a) principi fondamentali che presiedono all'erogazione dei servizi;

b) criteri di riferimento per l'accesso ai servizi;

c) modalità generali di funzionamento e standard di qualità dei servizi;

d) forme di partecipazione e controllo da parte delle famiglie;

e) diritti di natura risarcitoria per inadempienze nell'erogazione del servizio.

Art. 18 Elenco comunale degli Educatori

1. Il comune di Pescia può istituire elenchi degli educatori al fine di mettere a disposizione delle famiglie personale qualificato per lo svolgimento di prestazioni di tipo privato.

2. Potranno essere iscritti negli elenchi degli educatori i soggetti in possesso di uno dei titoli di studio previsti all'art.13 del DPGR n.41/R 2013, per l'esercizio della funzione di educatore.

3. Il Comune di Pescia può prevedere ulteriori requisiti specifici.

TITOLO III – Autorizzazione al funzionamento e accreditamento e vigilanza

Capo I Autorizzazione e Accreditamento

Art. 19 Provvedimenti di autorizzazione e accreditamento

1. Il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento ed all'accreditamento del servizio educativo è di competenza del Comune di Pescia e avviene ad esito della verifica delle disposizioni fissate dal presente Regolamento e dal Regolamento di attuazione, approvato con DPGR n. 41/R/2013. Sono sottoposti al regime dell'autorizzazione al funzionamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia disciplinati dal presente regolamento.

2. Il Comune rilascia l'autorizzazione al funzionamento ai servizi educativi per l'infanzia presenti sul proprio territorio, nel rispetto della normativa regionale vigente, purchè sussistano i requisiti da essa previsti. Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia di cui al presente regolamento deve rivolgere domanda di autorizzazione al funzionamento al comune dove il servizio ha sede.

3. Costituiscono requisiti per l'autorizzazione tutti gli standard previsti dalla normativa regionale e dal presente regolamento, in particolare:

a) la corrispondenza del dimensionamento della struttura agli standard previsti;

b) il rispetto dei vincoli sulla ricettività e sui rapporti numerici fra operatori e bambini;

c) la partecipazione delle famiglie alle scelte educative;

d) la corrispondenza dei titoli di studio del personale educativo assegnati al servizio a quelli previsti;

e) l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro vigenti e la regolarità contributiva ed assicurativa in relazione al personale alle proprie dipendenze;

f) la ricorrenza di tutti i presupposti di legge e regolamentari in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

g) l'elaborazione del progetto pedagogico e educativo del servizio definito in relazione ai principi individuati nel presente regolamento;

h) previsione del programma alimentare;

4. Sono interessati al regime dell'accreditamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia disciplinati dal presente regolamento.

Costituiscono requisiti per l'accreditamento:

a) possesso dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento e di tutti i requisiti previsti per il suo rilascio;

b) disponibilità dichiarata ad intrattenere scambi con altri servizi della rete zonale;
c) disponibilità dichiarata ad assicurare nell'ambito dell'orario di lavoro del personale un monte ore annuo per la programmazione educativa e per la formazione professionale, sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione promossi e gestiti in collaborazione con il Comune e gli organismi scolastici;
d) previsione, nel progetto organizzativo del servizio, di modalità di partecipazione delle famiglie secondo i principi individuati nel presente regolamento;
e) disponibilità all'utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità;
f) disponibilità dichiarata ad ammettere tutti i bambini che lo richiedano, entro il limite dei posti disponibili, senza discriminazione di sesso, razza, etnia, cultura, religione e favorendo l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio socio culturali o portatori di handicap;
g) disponibilità dichiarata in presenza di bambini diversamente abili ad individuare personale con competenze specifiche;
h) articolazione delle formule di iscrizione e frequenza nell'ambito del complessivo orario di apertura del servizio;
5. A supporto, della verifica dei requisiti previsti, è individuata la "Commissione tecnica multi-professionale", nominata con specifico atto, così composta:
- Ufficio SUAP;
- Ufficio Urbanistica ;
- Ufficio Pubblica Istruzione (supportato dalle professionalità del coordinamento pedagogico comunale e/o zonale);
6. Nell'ambito di tale procedimento istruttorio possono essere effettuate visite presso le strutture interessate.

Art. 20 Vigilanza

1. Il Comune vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate e accreditate presenti sul suo territorio, anche mediante periodiche ispezioni delle stesse.

2. Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui al precedente comma, il Comune riscontri che siano venuti meno i requisiti utili all'autorizzazione e/o al mantenimento dell'accreditamento, provvede, previa diffida, alla richiesta di ottemperare e/o alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.

3. La Giunta Comunale definisce con apposita deliberazione eventuali ulteriori requisiti tecnici e standard operativi per la gestione delle procedure di autorizzazione e accreditamento, nel rispetto dei criteri e indirizzi di cui al presente regolamento.

TITOLO IV Entrata in vigore

Capo I Entrata in vigore

Art. 21 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, entrerà in vigore secondo le modalità previste nel vigente statuto comunale. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le previgenti disposizioni del Regolamento dei servizi educativi per la prima Infanzia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 5 Aprile 2013.